

*Il fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno non è ancora operativo*

Trib. Palermo, decreto 11 novembre 2016 (est. Michele Ruvolo)

**Legge di stabilità 2016 – Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno – Decreto attuativo – Mancanza – Conseguenze – Azione per attingere al fondo – Inammissibile**

*Il fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno, introdotto dall'art. 1 commi 414 e ss legge di stabilità per il 2016, non può essere – allo stato – destinatario di alcuna domanda di anticipazione, mancando il decreto attuativo di fonte ministeriale a cui la normativa demanda di individuare gli uffici giudiziari ove attivare la sperimentazione del fondo stesso.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

Letti gli atti;

- rilevato che ... ha promosso istanza per l'accesso al Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno ai sensi dell'art. 1, commi 414, 415 e 416 della Legge di Stabilità 2016, a seguito dell'affermato inadempimento del coniuge ... all'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per euro 2000,00 mensili in suo favore;

- rilevato che con la Legge di Stabilità 2016 è stato istituito in via sperimentale il Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in Stato di bisogno, gestito dal Ministero della giustizia. Il Fondo prevede una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017. La legge di Stabilità 2016 ha stabilito che il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'art. 156 c.c. per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo da parte del Ministero della Giustizia, che potrà poi rivalersi sul coniuge inadempiente;

- rilevato, altresì, che il comma 416 della legge di Stabilità 2016 rimette a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'attuazione di queste disposizioni e specifica che il provvedimento dovrà anche indicare "i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione";

- rilevato che, ad oggi, il decreto attuativo della normativa in questione non risulta essere stato emanato;

- ritenuto che in assenza del decreto attuativo, fonte secondaria integrativa della legge di Stabilità, che deve specificare modalità e procedimento per richiedere l'accesso al Fondo, nonché individuare i Tribunali in cui venga avviata la sperimentazione della procedura, non può darsi luogo all'accoglimento dell'istanza dell'odierna ricorrente;

**PER QUESTI MOTIVI**

dispone non luogo a provvedere.

Palermo, 11 novembre 2016.

Il Giudice delegato  
Michele Ruvolo